

STATUTO

"PISAURUM YOUNG RIDERS Associazione di Promozione Sociale - ASD"

Premessa

È costituita l'Associazione "PISAURUM YOUNG RIDERS Associazione di Promozione Sociale - ASD", in breve "PISAURUM YOUNG RIDERS APS ASD", avente la natura di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche "Associazione").

L'Associazione "PISAURUM YOUNG RIDERS Associazione di Promozione Sociale ASD", nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

L'Associazione accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti del C.S.I. quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).

Art. 1 - Denominazione sociale

L'Associazione assume la denominazione di "PISAURUM YOUNG RIDERS APS ASD" (d'ora in avanti detta anche Associazione).

1.1 L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

1.2 L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 - Scopi e Attività

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.1 In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

a) promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che praticano sport, sollecitando

l'interlocazione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;

b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;

c) promuove e sviluppa l'associazionismo, in particolare sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;

d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;

e) promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;

f) si propone di indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;

g) sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse;

h) promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, al fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.

2.3 Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2021 e del D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione organizza e gestisce, in via principale:

a) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti,

b) la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;

c) la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici.

Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci,

mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del ciclismo. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del ciclismo. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

2.4 L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività.

2.5 L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana o Ente di Promozione Sportiva alla quale intende affiliarsi e della Unione Ciclistica Internazionale; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione o dell'Ente dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali o dell'Ente dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva nei rispettivi ambiti di competenza.

2.6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali o dell'Ente nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 3 - Durata e sede

3.1 L'Associazione ha durata illimitata.

3.2 L'Associazione ha sede legale Pesaro (PU), via Pagnini n. 27.

3.3 Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 - Ammissione degli associati

4.1 Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà,

della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Ciclistica Italiana e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

4.2 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4.3 La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

4.4 In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4.5 La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Diritti degli associati

5.1 Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5.2 Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

5.3 La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 - Decadenza dei soci

6.1 I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria;

B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta,

costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

6.2 Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

6.3 L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi

7.1 Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo,
- d) l'Organo di Controllo

7.2 I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

7.3 Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo - ove nominato - ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 - Funzionamento dell'assemblea

8.1 L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.2 La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

8.3 L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

8.4 Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

8.5 L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due

scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

8.6 L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

8.7 Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8.8 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

9.1 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 - Assemblea ordinaria

10.1 La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.2 L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

10.3 Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Art. 11 - Validità assembleare

11.1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta

degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

11.2 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.3 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

12.1 L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.2 L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

13.1 Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa.

Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

e deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

13.2 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprono la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Ciclistica Italiana, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o

sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti .

13.3 Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.4 In caso di parità il voto del presidente è determinante

13.5 Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 - Dimissioni

14.1 Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

14.2 Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

14.3 Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 15 - Convocazione Direttivo

15.1 Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

16.1 Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 17 - Il Presidente

17.1 Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Art. 18 - Il Vicepresidente

18.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni.

Art. 19 - Il Segretario

19.1 Il Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Da' esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

Art. 20 - L'Organo di controllo

20.1 Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

20.2 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui

all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

20.3 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

20.4 L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 21 - Revisione legale dei conti

21.1 Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

21.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

Art. 22 - Libri sociali

22.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

22.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. - 23 Rendiconto finanziario

23.1 Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

23.2 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti

degli associati.

23.3 Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 24 - Anno sociale ed esercizio finanziario

24.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Art. 25 - Patrimonio

25.1 I mezzi finanziari sono costituiti;

- a) dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- b) dai contributi di enti ed associazioni;
- c) da lasciti e donazioni,
- d) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Art. 26 - Clausola compromissoria

26.1 Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione o Ente al quale si è affiliati.

Art. 27 - Obblighi di comunicazione

27.1 Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicati tempestivamente alla Federazione o Ente alla quale si è affiliati, con un copia del verbale.

Art. 28 - Scioglimento

28.1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

28.2 L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

28.3 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività ciclistica, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

28.4 In caso di mancato esercizio di tale facoltà il patrimonio sociale sarà devoluto alla Federazione o Ente alla quale si è affiliati che lo utilizzerà nell'attività di promozione e sviluppo del ciclismo.

Art. 29 - Norma di rinvio

29.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del Codice civile.

FIRMATO CATERBO MALERBA

CESARE LICINI NOTAIO

Io sottoscritto Dr Cesare Licini, Notaio in Pesaro, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, allegato al verbale dell'assemblea a mio rogito in data 28 novembre 2024 rep. 54565/26215.

Pesaro, 3 febbraio 2025